

COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

Area IX – U.O. 1 Attività produttive

☎ 091/8732349 – Telefax 091/8732349

www.comune.misilmeri.pa.it

Ordinanza n. 119 del 6 DIC. 2011

OGGETTO: Disposizioni relative ai giorni e agli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, per l'anno **2012**.-

Il Sindaco

Vista la legge regionale 22.12.1999, n.28, e successive modifiche e integrazioni, recante "Riforma della disciplina del commercio";

Visti, in particolare, gli articoli 12, 13 e 14 di detta legge, relativi agli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n.3670/55 del 24.12.2008, come integrato e prorogato, da ultimo, dal decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive in data 7.10.2011, pubblicato sulla GURS del 28.10.2011, con il quale il Comune di Misilmeri, tra gli altri, è stato riconosciuto come comune ad economia prevalentemente turistica, per l'intero territorio, dall'1 ottobre 2011 al 31 marzo 2012;

Ritenuto di dover provvedere alla individuazione dei giorni dell'anno 2012 durante i quali gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, fissando, contestualmente, alcuni altri criteri per la regolamentazione dei relativi orari giornalieri, onde consentire, tenuto conto anche delle tradizioni locali e dei flussi turistici, il massimo della fruibilità dei servizi;

Visto che con lettera in data 24.11.2011, prot. n.42130, lo schema della presente ordinanza è stato trasmesso via telefax – il giorno 24.11.2011 – alle organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, per acquisire il relativo parere, con riferimento a quanto previsto dall'art.12, 1° comma, dall'art.13, 2° comma, e dall'art.14, 2° comma, della L.R. n.28/99;

Visto che nessuna delle organizzazioni invitate ad esprimere il proprio parere, e precisamente la Confesercenti, la Confcommercio, la CISL, la CGIL, la UIL, l'Adiconsum, il Codacons, e l'Unione Nazionale Consumatori, ha fatto pervenire alcuna risposta entro il termine di 10 giorni stabilito nella lettera citata, per cui, come espressamente indicato nella lettera stessa, il parere deve intendersi reso favorevolmente;

Visto l'art.50, comma 7°, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, che demanda al Sindaco la competenza in materia di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali;

Ordina

1) Durante l'anno **2012** gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio osserveranno le seguenti disposizioni derogatorie all'obbligo di chiusura domenicale e festiva:

a) **Periodo: dal 1° gennaio al 31 marzo**

- Ai sensi del combinato disposto dell'art.13, 1° comma, della L.R. 22.12.1999, n.28 e del D.A. dell'Assessore regionale per le attività produttive del 7.10.2011, in tutte le giornate domenicali e festive del periodo in questione gli esercizi di vendita al dettaglio, **sia del settore "alimentare" che "non alimentare"**, possono derogare all'obbligo di chiusura e quindi restare aperti, in via facoltativa, per l'intera giornata.-

b) **Periodo: dal 1° aprile al 30 novembre**

- **SETTORE "NON ALIMENTARE"**: Nelle nove giornate domenicali del **6 maggio** (prima domenica del mese), **20 maggio** (terza domenica del mese), **3 giugno** (prima domenica del mese), **17 giugno** (terza domenica del mese), **1° luglio** (prima domenica del mese), **2 settembre** (prima domenica del mese), **16 settembre** (terza domenica del mese), **7 ottobre** (prima domenica del mese) e **4 novembre** (prima domenica del mese), gli esercizi di vendita al dettaglio **del settore "non alimentare"**, possono derogare all'obbligo di chiusura e quindi restare aperti, in via facoltativa, per l'intera giornata.- Per effetto di quanto previsto dall'art.12, 2° comma, della L.R. 22.12.1999, n.28, tutti gli esercizi dovranno rimanere obbligatoriamente chiusi nelle giornate festive di sabato 2 giugno e giovedì 1° novembre 2012.-


- **SETTORE "ALIMENTARE"**: Nelle nove giornate domenicali e festive del **9 aprile** (lunedì dell'Angelo), **25 aprile** (mercoledì, anniversario della Liberazione), **1° maggio** (martedì, festa del Lavoro), **3 giugno** (prima domenica del mese), **1° luglio** (prima domenica del mese), **5 agosto** (prima domenica del mese), **15 agosto** (mercoledì, Ferragosto), **2 settembre** (prima domenica del mese) e **7 ottobre** (prima domenica del mese), gli esercizi di vendita al dettaglio **del settore "alimentare"**, possono derogare all'obbligo di chiusura e quindi restare aperti, in via facoltativa, per l'intera giornata.- Per effetto di quanto previsto dall'art.12, 2° comma, della L.R. 22.12.1999, n.28, tutti gli esercizi dovranno rimanere obbligatoriamente chiusi nelle giornate festive di sabato 2 giugno e giovedì 1° novembre 2012.-

c) **Periodo: dal 1° dicembre al 31 dicembre**

- Ai sensi dell'art.12, 5° comma, della L.R. 22.12.1999, n.28, in tutte le giornate domenicali e festive del periodo in questione - fatta eccezione per la giornata festiva di sabato 8 dicembre, durante la quale, per effetto di quanto previsto dall'art.12, 2° comma, della L.R. 22.12.1999, n.28, tutti gli esercizi dovranno rimanere obbligatoriamente chiusi - gli esercizi di vendita al dettaglio, **sia del settore "alimentare" che "non alimentare"**, possono derogare all'obbligo di chiusura e quindi restare aperti, in via facoltativa, per l'intera giornata.-
- d) Nel caso di ulteriore proroga, da parte dell'Assessorato regionale per le attività produttive, del riconoscimento di questo Comune come comune ad economia prevalentemente turistica, le disposizioni indicate nel presente capoverso 1) debbono intendersi automaticamente modificate e adeguate secondo quanto sarà indicato nel relativo decreto assessoriale.- In tale eventualità, nell'ulteriore periodo di proroga che sarà indicato nel decreto si applicano le stesse statuizioni di cui alla precedente lettera a).-
- 2) Non è prevista la chiusura infrasettimanale per mezza giornata sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare.-
- 3) Ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 22.12.1999, n.28, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 7 alle ore 22, o alle ore 23 nel periodo di vigenza dell'ora legale.- Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, non superando comunque il limite delle 12 ore giornaliere.-
- 4) Ai sensi dell'art.13, comma 1, della L.R. 22.12.1999, n.28, le disposizioni relative agli orari di apertura e chiusura e al numero massimo di ore di apertura dell'esercizio, indicate al precedente capoverso 3), non si applicano durante il periodo indicato alla lettera a) ed, eventualmente, alla lettera d) del precedente capoverso 1).- In tali periodi l'esercente individua liberamente gli orari di apertura e di chiusura del proprio esercizio, nonché il numero di ore di apertura.-
- 5) Devono essere fatti salvi, in ogni caso, i diritti dei lavoratori del settore commercio, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, in particolare per quel che concerne il riposo infrasettimanale.-
- 6) Ai sensi dell'art.13, comma 3, della L.R. 22.12.1999, n.28, l'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri idonei mezzi di informazione.-
- 7) Ai sensi dell'art.14, comma 1, della L.R. 22.12.1999, n.28, e con riferimento, da ultimo, alle direttive impartite dall'Assessore regionale alle attività produttive con circolare in data 21.2.2011, pubblicata sulla GURS del 18.3.2011, le disposizioni relative agli orari di apertura e di chiusura non si applicano:
- Agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio del solo settore "non alimentare", che espletano, in misura esclusiva o prevalente, le attività commerciali elencate nell'art.14, 1° comma, della L.R. 22.12.1999, n.28.- La deroga di cui al presente capoverso trova applicazione qualora le attività previste siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.- Per l'accertamento del requisito di attività prevalente deve farsi riferimento al reddito prodotto dall'attività per cui è prevista l'applicabilità della deroga, che deve risultare maggiore rispetto alle attività residuali, oppure alla superficie utilizzata per la vendita dei prodotti relativi all'attività prevalente, che in ogni caso deve essere superiore al 50% della superficie di vendita complessiva.-
 - Alle attività di tipo alimentare (comunque non assimilabili in alcun modo all'attività commerciale di vendita al dettaglio di prodotti del settore "alimentare") quali: gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie, esercizi specializzati nella vendita di bevande, panifici, tutte indicate nello stesso art.14, comma 1, della L.R. 22.12.1999, n.28, come integrato, relativamente all'attività di panificazione, dall'art.27 della L.R. 23.12.2000, n.30.-
- 8) Gli organi di polizia e gli operatori del Corpo di polizia municipale restano incaricati di esercitare ogni forma di vigilanza e di controllo per far rispettare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.-

Il funzionario responsabile

Dr.ssa Caterina Cimò



Il Sindaco
Pietro D'Alì

